

**Ordinanza municipale concernente la gestione e l'uso
delle piazze comunali di raccolta degli scarti vegetali
del 20 maggio 2014**

Il Municipio di Cevio,

- a norma degli articoli 192 della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento d'applicazione,
- richiamati l'art. 27 del Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti e ogni altra normativa al caso applicabile,

ordina:

- Scopo** **Art. 1** La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare la gestione e l'uso delle piazze comunali di raccolta degli scarti vegetali nell'intento di evitare abusi e disordine sul territorio, come pure per assicurare un corretto smaltimento degli scarti vegetali nel nostro comprensorio.
- Campo d'applicazione** **Art. 2** ¹ La presente ordinanza si applica a tutti gli utenti delle piazze di raccolta degli scarti vegetali.
- ² Nelle piazze di raccolta sono ammessi gli scarti organici provenienti dalla manutenzione dei giardini delle proprietà private situate nel comprensorio comunale, quali erba, fogliame, scarti dell'orto, rami e tralci sminuzzati, fiori, piante appassite e simili. In base alle indicazioni date sul posto, questi scarti dovranno essere separati tra materiali compostabili e materiali da tritare.
- Piazze riconosciute** **Art. 3** Le piazze comunali di raccolta riconosciute sono le seguenti:
- A Quartiere di Bignasco – mappale no. 334 RFD sezione Bignasco zona Campagna / campo di calcio, vicino al fiume Maggia
- B Quartiere di Caveragno – mappale no. 22 RFD sezione Caveragno zona San Giuseppe / a lato strada d'accesso alla Valle Bavona
- C Quartiere di Cevio – mappale no. 951 RFD sezione Cevio zona Salagign / ponte di Visletto, entrata paese, a lato fiume Maggia
- Criteri d'uso** **Art. 4** ¹ Gli scarti vegetali prodotti nel comprensorio del Comune di Cevio che non possono essere compostati in proprio (compostaggi privati), devono essere depositati nelle piazze riconosciute.
- ² In linea di principio l'uso delle piazze non è soggetto a particolare autorizzazione, salvo per quantitativi importanti che superano i 10 m³.
- ³ Le piazze riconosciute sono aperte e agibili nei seguenti giorni e orari:
- | | | |
|---------------|----------------|----------------------------|
| A – Bignasco | ogni martedì | dalle ore 13.00 alle 17.00 |
| | ogni sabato | dalle ore 09.00 alle 17.00 |
| B – Caveragno | ogni mercoledì | dalle ore 13.00 alle 17.00 |
| | ogni sabato | dalle ore 09.00 alle 17.00 |
| C – Cevio | ogni giovedì | dalle ore 13.00 alle 17.00 |
| | ogni sabato | dalle ore 09.00 alle 17.00 |

⁴ Per il resto le piazze di raccolta sono chiuse e inagibili.
Eventuali aperture straordinarie possono essere autorizzate, in caso di necessità, dall'ufficio tecnico comunale.

Divieti

Art. 5 ¹ È vietato il deposito degli scarti da cucina e simili.
² È di principio vietato il deposito di rami provenienti dal taglio di alberi d'alto fusto, salvo eccezioni autorizzate dall'ufficio tecnico comunale.
³ È vietato il deposito di scarti importati da fuori comprensorio.
⁴ È vietato il deposito di scarti quando le piazze di raccolta sono chiuse.

Tralci di vite

Art. 6 I tralci di vite provenienti dai vigneti del comprensorio devono essere smaltiti direttamente sul posto. Possono essere depositati nelle piazze di raccolta solo se legati in fascine. Indipendentemente dal quantitativo, il deposito di tralci di vite è soggetto a tassa.

Quantitativi

Art. 7 Il deposito di quantitativi inferiori o uguali a un m³, se effettuato direttamente dai privati, non è soggetto a tassa. Il deposito di quantitativi superiori a un m³ è soggetto a tassa. Depositi effettuati da giardinieri professionisti e da ditte del settore sono in ogni caso soggetti a tassa.

Tasse

Art. 8 ¹ I quantitativi soggetti a tassa pagano indistintamente una tassa di CHF 20.00 al m³.
² Per il pagamento della tassa è chiesto l'annuncio spontaneo all'ufficio tecnico comunale che ne fissa l'ammontare in modo definitivo. Per eventuali contestazioni in merito è data facoltà di reclamo scritto al Municipio.
³ Il pagamento della tassa è di regola da effettuare in contanti allo sportello della cancelleria comunale. Per quantitativi superiori a 5 m³ è data la possibilità della fatturazione con l'aggiunta di un importo di CHF 20.- per la copertura delle spese amministrative.

Contravvenzioni

Art. 9 Le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con la multa. Viene applicata la procedura di contravvenzione disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Disposizioni abrogative

Art. 10 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale vigente in materia.

Entrata in vigore

Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco
Pierluigi Martini



il segretario
Fausto Rotanzi



Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 294 del 20 maggio 2014.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 23 maggio al 23 giugno 2014.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona, entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione, a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.